

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DECENTRALIZZATO DI GRUPPO CONDIZIONI GENERALI

1. DECORRENZA E DURATA

- 1.1 Il Contratto avrà inizio alla Data di Decorrenza e, fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 1.2, continuerà ad avere effetto, a meno che non cessi anticipatamente in conformità alle sue previsioni (ivi incluso il Paragrafo 15), per la Durata Iniziale e, successivamente, fino a quando una delle Parti non dia disdetta con almeno tre (3) mesi di preavviso scritto all'altra Parte. Tale disdetta non potrà avere effetto prima della fine della Durata Iniziale.
- 1.2 Fermo restando quanto previsto nel Paragrafo 1.1 il Contratto scadrà automaticamente cinque (5) anni dopo la Data di Decorrenza.

2. PRODOTTI

- 2.1 Qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali che fa riferimento esclusivamente ai Prodotti del Fornitore o ai Prodotti Private Label si applica solo se il relativo tipo di Prodotto è indicato nelle Condizioni Speciali.
- 2.2 Il Fornitore può, a sua discrezione, fornire al Cliente Prodotti in prova o campioni, al solo scopo di consentire delle prove ai clienti finali (**Lenti Diagnostiche**). Il Cliente prende atto che:
- (a) tutte le Lenti Diagnostiche sono fornite a discrezione del Fornitore e il Fornitore ha il diritto di: (i) rifiutare qualsiasi richiesta di Lenti Diagnostiche; e/o (ii) addebitare le spese di fornitura di qualsiasi Lente Diagnostica al Cliente e/o le spese di consegna di qualsiasi Lente Diagnostica al Cliente o al cliente finale (tali spese devono essere comunicate al Cliente in anticipo);
 - (b) non è consentita la vendita di Lenti Diagnostiche (se non diversamente concordato per iscritto con il Fornitore (anche via e-mail) e solo se consentito dalle leggi, regolamenti e dalle disposizioni applicabili); e
 - (c) le Quantità Minime non includeranno alcuna Lente Diagnostica fornita al Cliente e/o agli Aderenti ai sensi del Contratto.

3. GLI ADERENTI

- 3.1 Il Cliente riconosce e accetta che il Contratto sostituisce qualsiasi accordo attuale o precedente che esso o i suoi Aderenti avevano con il Fornitore o uno qualsiasi dei suoi Gruppi per la fornitura dei Prodotti o di prodotti equivalenti.
- 3.2 In aggiunta alla fornitura dei Prodotti al Cliente (se il Cliente opta in tal senso), il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti direttamente agli Aderenti in conformità ai termini del Contratto.
- 3.3 Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 3.4, il Cliente può aggiungere qualsiasi Aderente, con un preavviso scritto (anche via e-mail) al Fornitore, a condizione che:
- (a) l'Aderente soddisfi tutti i requisiti e sia in possesso di tutti i permessi necessari per l'importazione, la movimentazione o la vendita dei Prodotti nel Paese di destinazione e possa darne prova sufficiente al Fornitore, su richiesta;
 - (b) tale aggiunta non comporti una doppia adesione ad altri gruppi di acquisto; e/o
 - (c) non esiste un accordo di fornitura separato tra il Fornitore e l'Aderente per la fornitura dei Prodotti o di prodotti equivalenti.
- 3.4 Il Fornitore si riserva il diritto di: (i) rifiutare a sua discrezione l'aggiunta di qualsiasi Aderente; e (ii) modificare di volta in volta i criteri per l'aggiunta degli Aderenti e dovrà dare un ragionevole preavviso scritto (anche via e-mail) al Cliente di tali modifiche.
- 3.5 Il Cliente può anche rimuovere qualsiasi Aderente con un preavviso scritto (anche via e-mail) diretto al Fornitore. Se il Cliente rimuove un Aderente, tale rimozione non pregiudica eventuali responsabilità e obblighi assunti da tale Aderente (o dal Cliente, incluso quanto previsto al Paragrafo 13.2) prima di tale rimozione. Il Fornitore ha il diritto di presumere che qualsiasi terzo che affermi di essere un Aderente sia stato autorizzato ad agire quale Aderente dal Cliente.
- 3.6 Il Fornitore si riserva il diritto di rifiutare la fornitura ad un singolo Aderente se tale Aderente commette una violazione sostanziale delle Condizioni Commerciali che sia irrimediabile o, se rimediabile, non vi pone rimedio entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta del Fornitore.

4. ORDINI E FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 4.1 **Effettuazione di un Ordine** Il Cliente e ogni Aderente possono ordinare i Prodotti attraverso i canali di vendita approvati del Fornitore (**Richiesta del Prodotto**) ai Prezzi indicati nel Contratto. Ogni Richiesta del Prodotto varrà come singola offerta del Cliente o dell'Aderente (a seconda del caso) per l'acquisto dei Prodotti cui si riferisce, in conformità con le Condizioni Commerciali. Il Fornitore potrà, a propria discrezione, accettare o rifiutare qualsiasi Richiesta del Prodotto in tutto o in parte. Nel caso in cui il Fornitore accetti una Richiesta del Prodotto da parte del Cliente (momento in cui la Richiesta del Prodotto diventa vincolante (**Ordine**)), il contratto risultante sarà un contratto tra il Fornitore e il Cliente. Quando il Fornitore accetta una Richiesta del Prodotto da parte di un Aderente, il contratto sarà stipulato tra il Fornitore e tale Aderente. Qualsiasi riferimento al "Cliente" contenuto nelle Condizioni Commerciali deve essere inteso come un riferimento alla parte da cui viene ricevuta la Richiesta di prodotto, che può essere il Cliente (come definito nel Contratto) o un Aderente.
- 4.2 Il Cliente garantisce che ogni Aderente accetti quanto previsto nel Paragrafo 4.1 e sarà responsabile per informare gli Aderenti di ogni modifica del Contratto che ne riguardi le previsioni o gli Ordini. In caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e gli Ordini, le previsioni del Contratto prevarranno.

5. PREVISIONI DI VENDITA

- 5.1 Entro dieci (10) giorni dalla Data di Decorrenza e dall'inizio di ogni successivo trimestre, il Cliente dovrà presentare al Fornitore (se richiesto dal Fornitore) una previsione di acquisto del Cliente e degli Aderenti in relazione ai Prodotti Private Label nei successivi sei (6) mesi (incluso il mese in cui la previsione è formulata). Il Cliente si impegna affinché il valore effettivo dei Prodotti Private Label ordinati dal Cliente o dagli Aderenti durante ognuno di questi periodi sia nel range di +/- 20% della previsione effettuata per tale periodo.
- 5.2 Inoltre, il Cliente si assicurerà che la quantità di Prodotti Private Label ordinati in ogni mese corrisponda almeno all'80% della previsione per quel mese fornita dal Cliente o dagli Aderenti ai sensi del Paragrafo 5.1.
- 5.3 Il Fornitore potrà richiedere che il Cliente fornisca le previsioni per i Prodotti del Fornitore, con cadenza ragionevole, mediante richiesta scritta al Cliente con un preavviso di cinque (5) Giorni Lavorativi.

6. QUANTITÀ MINIME – ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI PRIVATE LABEL

- 6.1 **Quantità Minima** In ogni Anno il Cliente garantisce che il Cliente e gli Aderenti effettueranno Ordini pari ad almeno la Quantità Minima di ogni Prodotto Private Label. Il Fornitore si riserva il diritto di rivedere e modificare la Quantità Minima per Anno di ciascun Prodotto Private Label a seguito della scadenza del Termine Iniziale. In assenza di qualsiasi comunicazione da parte del Fornitore, continueranno ad essere applicate le Quantità Minime dell'Anno precedente.
- 6.2 L'inosservanza della Quantità Minima da parte del Cliente e/o dell'Aderente di qualsiasi Prodotto Private Label in qualsiasi Anno costituirà violazione sostanziale del presente Contratto (salvo che tale inadempienza riguardi Prodotti che il Fornitore ha cessato di fornire conformemente al Paragrafo 7.6) e il Fornitore avrà il diritto cessare la fornitura del prodotto in questione immediatamente previa comunicazione scritta al Cliente.
- 6.3 In tutti i casi in cui il Cliente e/o l'Aderente non rispettino la Quantità Minima, il Cliente dovrà pagare per tutte le scorte di etichette e imballaggi ordinate o detenute dal Fornitore che sarebbero stati utilizzate per i Prodotti Private Label di riferimento se la Quantità Minima fosse stata raggiunta. Il pagamento sarà effettuato dal Cliente entro trenta (30) giorni dalla fine dell'Anno di riferimento in cui avrebbe dovuto raggiungere la Quantità Minima.

7. PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E MODIFICHE AI PRODOTTI

Prodotti e Confezionamento

- 7.1 Il Fornitore potrà modificare la progettazione, i materiali, la modalità di fabbricazione, le specifiche, la produzione, il confezionamento, le Specifiche di Confezionamento o qualsiasi altro elemento dei Prodotti. Il Fornitore comunicherà per iscritto in tempi ragionevoli al Cliente (anche via e-mail) qualsiasi modifica effettuata ai sensi del presente Paragrafo 7.1.
- 7.2 Per i Prodotti Private Label, il Cliente modificherà le Specifiche di Confezionamento con il previo consenso scritto del Fornitore. Se il Cliente richiede una modifica, la dovrà richiedere con preavviso scritto di almeno tre (3) mesi al Fornitore, specificandone tutti i dettagli. Se un'Autorità Competente dovesse richiedere delle modifiche al design delle Specifiche di Confezionamento, il Fornitore apporterà tali modifiche senza che sia necessario il consenso del Cliente e successivamente lo comunicherà per iscritto al Cliente.
- 7.3 Il Cliente è tenuto a rispettare, e garantisce che anche gli Aderenti rispettino, tutte le leggi, i regolamenti e i codici professionali applicabili al settore in relazione ai Prodotti, inclusa la Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE ed il Regolamento sui Dispositivi Medici 2017/745 (incluso l'articolo 14, ove applicabile) ed il D.Lgs 137/2022 che da attuazione al citato Regolamento, che regolano:
- (a) l'importazione, l'uso o la vendita nel paese di destinazione;
 - (b) il pagamento dei dazi o delle imposte; e
 - (c) il trasporto e il deposito, compresi tutti gli obblighi di traduzione delle istruzioni, delle etichette o delle confezioni in qualsiasi altra lingua.
- Il Fornitore potrà eseguire ogni azione che ritiene necessaria per verificare il rispetto da parte del Cliente delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Paragrafo.
- 7.4 Design delle Etichette Le responsabilità di ciascuna Parte dipenderanno dalla relativa categoria di Prodotto come segue:
- (a) per i Prodotti del Fornitore, il Fornitore sarà responsabile del design dell'Etichetta e garantirà che il design e il contenuto siano conformi alla normativa UE ed a quella nazionale;
 - (b) per i Prodotti Private Label:
 - (i) il Cliente fornirà il materiale grafico pertinente per le Etichette e si assicurerà che lo stesso sia conforme alla legislazione dell'Unione Europea ed a quella nazionale; e
 - (ii) il Fornitore garantirà che qualsiasi altro aspetto del design e del contenuto dell'Etichetta sia conforme alla legislazione dell'Unione Europea ed a quella nazionale.
- Fatte salve le responsabilità di cui sopra, il Fornitore potrà rifiutare l'uso di materiali grafici e dei disegni del Cliente per qualsiasi Etichetta e per qualsiasi ragione, inclusa la potenziale violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, la violazione di norme dell'Unione Europea e delle norme sulla pubblicità e sull'etichettatura dei prodotti o la mancanza di conformità con il diritto dell'Unione Europea.
- 7.5 Affissione dell'Etichetta
- Il Fornitore apporrà tutte le Etichette sui Prodotti in conformità alle Specifiche di Imballaggio. Il Fornitore non sarà responsabile per la perdita subita dal Cliente o da alcun Aderente causata dalle Etichette o dall'etichettatura dei Prodotti, salvo nel caso in cui tale perdita derivi direttamente dal mancato rispetto delle Specifiche di Imballaggio.
- 7.6 Ritiro dei Prodotti
- Il Fornitore potrà cessare la fornitura di uno o tutti i Prodotti:
- (a) con effetto immediato, qualora il Fornitore lo ritenga ragionevolmente necessario per problemi di salute o sicurezza, o perché richiesto dalla legge o da un'Autorità Competente; o
 - (b) su base temporanea nel caso in cui il Fornitore riscontri difficoltà nella catena di fornitura o nella produzione; o
 - (c) dandone comunicazione scritta al Cliente (anche via e-mail) con un preavviso di almeno tre (3) mesi.
- A seguito di qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Paragrafo 7.6, le Parti concorderanno adeguate riduzioni delle Quantità Minime.
- 8. ESCLUSIVA**
- 8.1 Il Fornitore sarà l'unico ed esclusivo fornitore dei Prodotti per il Cliente e per gli Aderenti e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3.6(b) delle Condizioni Commerciali (Ritardi), il Cliente e gli Aderenti non acquisteranno i Prodotti (come definiti nelle Condizioni Speciali) da terzi nel corso della Durata del Contratto.
- 9. MODIFICHE DEL PREZZO**
- 9.1 Il Fornitore potrà modificare il Prezzo a sua discrezione, dando un preavviso scritto (anche a mezzo e-mail) al Cliente non inferiore a trenta (30) giorni.
- 10. RISERVATEZZA**
- 10.1 Ciascuna Parte Ricevente dovrà mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice che abbia ottenuto conformemente al Contratto e non divulgherà tali Informazioni Riservate, né autorizzerà la divulgazione delle medesime, ad eccezione che:
- (a) al suo personale e ai suoi consulenti che abbiano bisogno di conoscere tali informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti della Parte Ricevente o per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto; o
 - (b) agli Aderenti, nei limiti di quanto necessario per permettere l'acquisto dei Prodotti ai sensi delle previsioni del Contratto; o
 - (c) se e nella misura in cui sia autorizzato ai sensi del Contratto o dalla Parte Divulgatrice; o
 - (d) sia richiesto dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o regolamentare.
- Ciascuna Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice per altri scopi.
- 10.2 Il Cliente garantisce che gli Aderenti si attengano al presente Paragrafo 10.1 in merito alle Informazioni Riservate del Fornitore, nel caso in cui tale divulgazione sia autorizzata conformemente al presente Paragrafo 10.
- 10.3 Gli obblighi relativi alle Informazioni Riservate sopravvivranno per un periodo di tre (3) anni successivi alla risoluzione o alla scadenza del Contratto.
- 11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- 11.1 Concessione di Licenza da parte del Fornitore Il Fornitore garantisce al Cliente e agli Aderenti un diritto non esclusivo e revocabile di utilizzare nell'Area Autorizzata, per la Durata del Contratto, il nome del Fornitore, i Marchi del Fornitore, i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore nelle Specifiche di Confezionamento (anche sulle Etichette ove necessario) (i **Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza**) sul materiale informativo, sul materiale presente all'interno del punto vendita e sul materiale pubblicitario per la promozione di Prodotti, il tutto in conformità con le condizioni del Contratto e le eventuali linee guida del marchio messe a disposizione dal Fornitore.
- 11.2 Tranne che per gli scopi di cui al Contratto, o se espressamente autorizzato per iscritto dal Fornitore il Cliente non dovrà utilizzare, presentare domanda di registrazione o consentire o indurre altri a utilizzare o presentare domanda di registrazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza, o di qualsiasi altro nome o marchio simile a quelli del Fornitore o del suo Gruppo.
- 11.3 Garanzie del Fornitore Il Fornitore garantisce al Cliente:
- (a) di avere la piena facoltà di concedere in licenza i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza al Cliente ai sensi del Paragrafo 11.1; e
 - (b) che l'uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza conformemente al Contratto non viola i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.
- 11.4 Concessione di Licenza da parte del Cliente Il Cliente concede al Fornitore una licenza esclusiva (compreso il diritto di sub-licenza) e gratuita di utilizzo dei Marchi del Cliente (i **Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza**) ai fini della produzione delle Etichette per i Prodotti Private Label nel corso della Durata del presente Contratto.
- 11.5 Garanzie del Cliente Il Cliente garantisce al Fornitore:

- (a) di essere l'unico titolare legale ed effettivo, nell'Area Autorizzata, dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza o comunque di avere il pieno diritto e di essere autorizzato a concedere in licenza i Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza; e
- (b) che l'uso, da parte del Fornitore o del suo Gruppo, dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza ai sensi del Contratto non viola i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

11.6 Uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale Concessi in Licenza Nessuna delle Parti, se non con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte potrà :

- (a) alterare, aggiungere, rendere illeggibili o rimuovere, in alcun modo qualsiasi confezione o le Etichette dei Prodotti o qualsiasi riferimento ai relativi Diritti di Proprietà Intellettuale Concessi in Licenza all'altra Parte o a qualsiasi altro nome annesso o applicato ai Prodotti, al loro confezionamento o alle loro Etichette; o
- (b) utilizzare, in relazione ai Prodotti, qualsiasi marchio diverso dai Diritti di Proprietà Intellettuale Concessi in Licenza.

Il Cliente garantisce che gli Aderenti rispettino gli obblighi di cui sopra.

11.7 Utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza Il Cliente:

- (a) a spese ragionevoli del Fornitore, adotterà tutte le misure che il Fornitore potrà ragionevolmente richiedergli al fine di ottenere assistenza nel mantenere la validità e l'efficacia dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore per tutta la Durata del presente Contratto; e
- (b) dovrà dare una tempestiva e completa comunicazione al Fornitore di qualsiasi violazione attuale, prospettata o sospettata, dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza di cui sia venuto a conoscenza, e/o qualsiasi pretesa di terzi di cui venga a conoscenza relativa alla circostanza che l'importazione dei Prodotti nell'Area Autorizzata, o la loro vendita nell'Area Autorizzata, violi i diritti di terzi. Il Cliente, su ragionevole richiesta e a ragionevole spese del Fornitore, provvederà a quanto necessario per assistere il Fornitore nell'intraprendere procedimenti relativi a tali violazioni o pretese, o nel difendersi da essi.

Il Cliente garantisce che gli Aderenti rispettino gli obblighi di cui sopra.

12. RESPONSABILITÀ

12.1 Salvo quanto previsto dai Paragrafi 12.4 e 12.5, la responsabilità contrattuale del Fornitore nei confronti del Cliente, nonché quella extracontrattuale (compresa negligenza o la violazione di un dovere imposto dalla legge), per falsa dichiarazione, per risarcimento danni, o di altro tipo, ivi inclusa la perdita o danneggiamento dei dati personali, non dovrà in nessun caso superare gli importi corrisposti al Fornitore dal Cliente: (i) nei tre (3) mesi precedenti la data in cui la responsabilità è sorta; o (ii) fino al momento in cui la responsabilità è sorta, qualora tale responsabilità si verifichi tre (3) mesi prima della conclusione del Contratto.

12.2 Fermo restando quanto espressamente stabilito dal Contratto, tutte le altre condizioni, garanzie o altre pattuizioni vincolanti per le Parti, siano implicite o comprese nel Contratto, per legge, usi, o ad altro titolo, incluse le condizioni implicite, le garanzie o le altre pattuizioni del tipo di quelle relative alla qualità soddisfacente, all'idoneità allo scopo o all'uso di ragionevole diligenza e perizia non troveranno applicazione.

12.3 Nessuna delle Parti né il rispettivo Gruppo sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte, a titolo contrattuale extracontrattuale (compresa negligenza e la violazione di un dovere imposto dalla legge) o di altro tipo, originata dal, o relativa al Contratto, per:

- (a) per qualsiasi voce di lucro cessante, o qualsiasi perdita indiretta, di profitti, ricavi, attività, avviamento o risparmi previsti; o
- (b) perdite indirette o conseguenti,

nulla nel Contratto comporta una limitazione del diritto del Fornitore di ottenere il pagamento delle fatture correttamente emesse.

12.4 Le limitazioni della responsabilità stabilite nei Paragrafi 12.1 e 12.3 non si applicheranno alle manleve previste dal Paragrafo 13.

12.5 Nulla nel Contratto limiterà o escluderà la responsabilità delle Parti:

- (a) per frode, dolo, morte o lesione personale causate da negligenza; o
- (b) ove tale limitazione o esclusione sia contraria al diritto applicabile.

13. MANLEVA

13.1 Manleva da parte del Fornitore Il Fornitore dovrà manlevare il Cliente e i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, subfornitori e agenti (le **Parti Indennizzate dal lato Cliente**) da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, perdita, spesa e costo (comprese le spese legali a copertura totale), che le Parti Indennizzate dal lato Cliente possano sostenere o sopportare in conseguenza, diretta o indiretta, di qualsiasi azione, pretesa o procedimento relativo al fatto che i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

13.2 Manleva da parte del Cliente Il Cliente dovrà manlevare il Fornitore, il suo Gruppo, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, subfornitori e agenti (**Parti Indennizzate dal lato Fornitore**) da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, perdita, costo e spesa (comprese le spese legali a copertura totale) che le Parti Indennizzate dal lato Fornitore possano sostenere o sopportare in conseguenza, diretta o indiretta, di qualsiasi azione, pretesa o procedimento:

- (a) relativo al fatto che i Diritti di Proprietà Intellettuale concessi in Licenza dal Cliente infrangano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- (b) che sorga dalla violazione da parte di un Aderente delle Condizioni Commerciali;
- (c) che, in relazione ai Prodotti Private Label, sorga quale conseguenza di una violazione da parte del Cliente delle sue obbligazioni stabilite nel Paragrafo 7; o
- (d) che sorga dalla violazione da parte del Cliente delle sue obbligazioni stabilite nel Paragrafo 7.3;
- (e) che sorga dall'inadempimento del Cliente di garantire il rispetto delle previsioni del Contratto da parte dell'Aderente; o
- (f) che sorga quale conseguenza di una violazione da parte del Cliente delle sue obbligazioni ai sensi dell'Articolo 16 delle Condizioni Commerciali (Protezione dei Dati Personali).

14. FORZA MAGGIORE

14.1 Ciascuna Parte non sarà considerata responsabile per il mancato adempimento o ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto qualora tale inadempimento o ritardo sia conseguenza di una Causa di Forza Maggiore.

14.2 La Parte inadempiente a causa di una Causa di Forza Maggiore, non appena ragionevolmente possibile:

- (a) comunicherà all'altra Parte la natura e la portata della Causa di Forza Maggiore; e
- (b) farà quanto commercialmente e ragionevolmente possibile per adempiere quanto prima alle proprie obbligazioni o per altrimenti mitigare gli effetti della Causa di Forza Maggiore, cercando un espediente per l'adempimento delle obbligazioni malgrado la Causa di Forza Maggiore.

14.3 Se ad una Parte è impedito l'adempimento per una Causa di Forza Maggiore per un periodo pari o superiore a 90 giorni, l'altra Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto ai sensi del Paragrafo 15.2.

15. CESSAZIONE

15.1 Risoluzione e Recesso Senza pregiudicare ogni altro diritto o rimedio che potrebbe esserle riconosciuto, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto con effetto immediato comunicandolo per iscritto all'altra Parte, se tale altra parte:

- (a) non adempie al Contratto e tale inadempimento non è rimediabile o, se rimediabile, la Parte non rimedia entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta dell'altra Parte di procedere in tal senso; o
- (b) è soggetta ad una Causa d'Insolvenza.

15.2 Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio di cui si possa disporre, ciascuna Parte può recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'altra Parte, qualora l'altra Parte sia impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi a causa di un Evento di Forza Maggiore per novanta (90) giorni o più.

15.3 Diritti di Risoluzione e Recesso del Fornitore Senza pregiudicare ogni altro diritto o rimedio che potrebbe essergli riconosciuto, il Fornitore potrà risolvere il Contratto:

- (a) Se un Aderente commette una violazione sostanziale delle Condizioni Commerciali che sia irrimediabile o, se rimediabile, non vi ponga rimedio entro venti (20) Giorni lavorativi dalla richiesta scritta del Fornitore;
- (b) con un preavviso scritto al Cliente di trenta (30) giorni nel caso in cui l'attività e i beni del Cliente (o la maggior parte di questi) siano acquisiti da un terzo o in cui il Cliente sia sottoposto ad un Cambio di Controllo; o
- (c) con un preavviso scritto al Cliente di quindici (15) giorni qualora il Cliente esegua un pagamento in ritardo;
- (d) per i Prodotti Private Label, immediatamente per iscritto qualora:
- un'Autorità Competente imponga al Cliente o al Fornitore di cessare la predisposizione dell'etichettatura di cui al Paragrafo 7; o
 - il Cliente sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi di cui al Paragrafi 7.4 o al Paragrafo 11 (Diritti di Proprietà Intellettuale).
- 15.4 Senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio di cui possa disporre, il Fornitore potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno tre (3) mesi.
- 15.5 Conseguenze della Scadenza o della Cessazione Alla scadenza, o in caso di cessazione del Contratto per qualsiasi motivo:
- se richiesto dal Fornitore, il Cliente restituirà, e anche gli Aderenti restituiranno, a proprie spese ed entro trenta (30) giorni, al Fornitore, o disporrà altrimenti secondo le istruzioni del Fornitore, tutte le lenti di prova, tutti i materiali, i documenti di qualsiasi tipo inviati al Cliente o agli Aderenti e relativi all'attività del Fornitore di cui il Cliente o gli Aderenti possano essere in possesso o che siano sotto il loro controllo;
 - il Cliente pagherà immediatamente tutte le scorte di Etichette e confezioni che il Fornitore ha acquistato ai fini del Contratto; e
 - il Fornitore avrà il diritto di annullare tutti gli Ordini effettuati dal Cliente o dagli Aderenti prima della data di scadenza o di cessazione, a prescindere dal fatto che il Fornitore li abbia accettati o meno, senza incorrere in alcuna responsabilità di alcun tipo nei confronti del Cliente o degli Aderenti. Per gli Ordini in sospeso che non vengono annullati, il Fornitore potrà, a sua discrezione, richiedere il pagamento prima della Consegna dei Prodotti.
- 16. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**
- Il Contratto e qualsiasi controversia o pretesa originata da o in relazione ad essi, al loro oggetto o alla loro conclusione saranno regolate e interpretate secondo la legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni. Ciascuna Parte conviene irrevocabilmente che il Tribunale di Milano avrà giurisdizione esclusiva con riguardo a qualsiasi controversia o pretesa originata da o in relazione al Contratto, al suo oggetto o alla sua formazione.
- 17. DISPOSIZIONI GENERALI**
- 17.1 Rispetto della Normativa Applicabile Le Parti adempiranno ai propri obblighi ed eserciteranno i propri diritti ai sensi del Contratto conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, e si adopereranno affinché le altre società del loro rispettivo Gruppo, i loro subappaltatori e rappresentanti e, nel caso del Cliente, gli Aderenti, facciano lo stesso.
- 17.2 Anticorruzione Ciascuna Parte osserverà i propri obblighi stabiliti dal Bribery Act del 2010 e del Foreign Corrupt Practices Act del 1977 e di ogni altra legge, regolamento e requisito (se esistente) in relazione all'anticorruzione e, in ogni caso, non agirà in modo da far incorrere l'altra Parte in alcuna responsabilità secondo le normative sopra indicate. Il Cliente osserverà la politica di anticorruzione del Fornitore, come di volta in volta comunicatagli.
- 17.3 Comunicazioni degli Organi Regolatori Qualora il Cliente riceva qualsiasi avviso da un'Autorità Competente, o da parte di un organo regolatore, che faccia riferimento al Contratto o ai Prodotti, laddove consentito, il Cliente lo comunicherà immediatamente al Fornitore e gli fornirà una copia dell'avviso.
- 17.4 Comunicazioni Qualsiasi comunicazione diretta ad una Parte ai sensi del Contratto o in relazione ad esso avverrà per iscritto, in italiano, dovrà essere consegnata personalmente tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o PEC presso l'Indirizzo della Parte individuato nelle Condizioni Speciali, o presso qualsiasi altro indirizzo comunicato di volta in volta dalla Parte.
- 17.5 Le comunicazioni si considereranno ricevute:
- se consegnate personalmente al momento in cui l'avviso viene lasciato all'indirizzo corretto, a condizione che venga lasciato durante l'orario di lavoro, altrimenti nel momento in cui l'orario di lavoro riprende nel luogo in cui l'avviso è stato lasciato;
 - se inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, alla data indicata nella ricevuta di ritorno; o
 - se inviata a mezzo PEC, nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna.
- Ai fini del presente Paragrafo, "per iscritto" non comprende le comunicazioni ordinarie (non effettuate a mezzo PEC) effettuate via e-mail o altre comunicazioni elettroniche. Le disposizioni del presente Paragrafo non si applicheranno in relazione alle comunicazioni tra le Parti che potranno essere effettuate via e-mail.
- 17.6 Cessione Il Cliente, senza il previo consenso scritto del Fornitore, non potrà cedere, trasferire, impegnare, subappaltare o disporre in qualsiasi modo dei propri diritti od obblighi previsti dal Contratto.
- 17.7 Il Fornitore potrà in qualunque momento cedere in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi previsti dal Contratto alle società del suo Gruppo o ad un suo avente causa. Qualsiasi riferimento al Fornitore nel Contratto sarà interpretato nel senso di includere tutte le società del Gruppo o gli aventi causa a cui tali diritti od obblighi (o entrambi, se possibile) saranno ceduti o novati.
- 17.8 Rinunce Nessun ritardo o omissione da ciascuna Parte, nell'applicazione o nell'esercizio di qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Contratto o della legge sarà interpretato come una rinuncia a tale diritto o a qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tali diritti o ogni altro diritto o rimedio. Nessuna rinuncia o esonero di alcun tipo saranno validi se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti da un rappresentante autorizzato della Parte interessata.
- 17.9 Invalidità parziale Ove un tribunale o un altro organo competente stabilisca che qualsiasi previsione del Contratto sia invalida o altrimenti inefficace, ma sarebbe valida ed efficace con le opportune modifiche, allora tale disposizione troverà applicazione con le modifiche necessaria a renderla valida ed efficace. Se tale previsione non può essere modificata in tal senso, l'invalidità e l'inefficacia della previsione non comprometteranno la validità e l'efficacia di qualsiasi altra previsione del Contratto.
- 17.10 Terzi
- Se non espressamente dichiarato, il Contratto non conferisce a terzi alcun diritto o beneficio così come previsto ai sensi dell'articolo 1372 cod. civ.
 - Qualora il Cliente acquisisca l'attività e i beni di un terzo (o la maggioranza o la totalità delle azioni di tale terzo) (**Entità Acquisita**), l'Entità Acquisita e/o la totalità o parte della sua attività sarà considerata, e avrà diritto di effettuare Ordini ai sensi del Contratto e di beneficiarne, solo con il previo consenso scritto del Fornitore e nel momento in cui le Parti concordino i prezzi dei Prodotti e le condizioni di fornitura dei Prodotti a tale Entità Acquisita.
 - Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 17.10(a), qualora: (i) il Cliente o tutta o parte della sua attività sia incorporata, fusa o altrimenti inglobata in (in tutto o in parte) in un'altra società o azienda; o (ii) un'altra società o azienda facente parte del Gruppo del Cliente voglia ordinare i Prodotti dal Fornitore (o sia fusa o altrimenti inglobata con (in tutto o in parte) il Cliente); allora tale società o azienda non avrà diritto di effettuare ordini ai sensi del Contratto e di beneficiarne, a meno che il Fornitore non fornisca il proprio consenso scritto e non siano stati concordati i relativi prezzi dei Prodotti e i termini di fornitura dei Prodotti.
- 17.11 Assenza di rapporti di società e rappresentanza Nessuna delle disposizioni del Contratto costituisce una *joint venture*, un rapporto di agenzia o una *partnership* tra le Parti. Ad eccezione di quanto espressamente autorizzato nel Contratto, nessuna delle Parti avrà il potere di agire, rendere dichiarazioni o concludere contratti per conto dell'altra Parte, né lo farà.
- 17.12 Modifiche Se non espressamente stabilito nel Contratto, non saranno valide modifiche o aggiunte al Contratto se non effettuate per iscritto e sottoscritte dai rappresentanti autorizzati delle Parti.

- 17.13 **Sopravvivenza di Diritti e Obblighi** Le disposizioni del Contratto che sono espressamente o implicitamente intese a restare in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione del Contratto resteranno in pieno vigore anche dopo la scadenza o la cessazione.
- 17.14 **Intero Contratto** Tranne che per il caso di frode o dichiarazione fraudolenta:
- il Contratto costituisce l'intero accordo tra il Fornitore e il Cliente e sostituisce tutte le precedenti dichiarazioni, negoziazioni, intese o accordi tra di essi relativi alla fornitura dei Prodotti; tali accordi saranno considerati cessati alla Data di Decorrenza; e
 - ciascuna Parte riconosce di non essere stata indotta a sottoscrivere il Contratto da eventuali affermazioni, dichiarazioni, assicurazioni o garanzie diverse da quelle espressamente previste nel Contratto.
- 17.15 **Copie** Il presente Contratto potrà essere sottoscritto in più copie, ognuna delle quali costituirà l'originale e rappresenterà lo stesso Contratto tra le Parti.
- 18. DEFINIZIONI**
- 18.1 **Contratto** indica l'accordo tra il Fornitore e il Cliente per la vendita e l'acquisto dei Prodotti in conformità con le Condizioni Speciali e con le presenti Condizioni Generali;
- 18.2 **Giorno Lavorativo** un giorno (diverso dal sabato, dalla domenica o dai giorni di festività in Italia) in cui le banche siano operative a Milano;
- 18.3 **Cambio di Controllo** indica la cessione di tutti o praticamente tutti i beni di una Parte; ogni fusione, unione, concentrazione, acquisizione o qualsiasi altra associazione di una Parte con, da o in, un'altra società; o qualsiasi cambiamento nella proprietà di oltre il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o di altri diritti di partecipazione di una Parte; in ciascun caso in una o più operazioni correlate;
- 18.4 **Autorità Competente** indica i ministeri, le autorità o i dipartimenti governativi o qualsiasi altra agenzia governativa responsabili per la disciplina della commercializzazione e della distribuzione dei dispositivi medici nel relativo territorio, compresi il Ministero della Salute e la Commissione Europea;
- 18.5 **Informazioni Riservate** indica la sussistenza, ai sensi del Contratto, di informazioni tecniche e di prezzo relative ai Prodotti (compreso il *know-how*, la progettazione e i segreti commerciali) e di tutte le informazioni relative ai procedimenti, ai piani, ai progetti, alle opportunità di mercato, ai clienti e all'attività del Fornitore e del Cliente; non sono ricomprese le informazioni:
- rese di dominio pubblico per causa non attribuibile alla colpa della Parte Ricevente;
 - autonomamente elaborate dalla Parte Ricevente senza alcun riferimento alle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice;
 - in relazione alle quali la Parte Divulgatrice ha approvato per iscritto l'uso o la divulgazione;
 - già a conoscenza della Parte Ricevente prima della divulgazione, senza obbligo di riservatezza; o
 - autonomamente ricevute da un terzo senza obbligo di riservatezza;
- 18.6 **Marchi del Cliente** indica i marchi dei Prodotti Private Label, e ogni altro marchio appartenente o controllato dal Cliente;
- 18.7 **Parte Divulgatrice** indica la Parte che divulga Informazioni Riservate alla Parte Ricevente;
- 18.8 **Causa di Forza Maggiore** indica qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di una Parte, ivi incluso:
- un evento straordinario, un incendio, esplosioni, un'inondazione, siccità, terremoti o altre calamità naturali;
 - epidemie, pandemie, infestazioni o crisi;
 - guerre, conflitti, atti o minacce di terrorismo, sommosse, disordini civili, qualsiasi disposizione o azione adottata da un governo o da una pubblica autorità;
 - controversie sindacali o commerciali, scioperi, azioni sindacali, embarghi, blocchi o carenza delle materie prime necessarie; e
 - interruzioni o guasti ai servizi di pubblica utilità,
- salvo che il mancato pagamento quando dovuto non sia attribuibile ad una Causa di Forza Maggiore;
- 18.9 **Gruppo** indica, in relazione ad una Parte, la Parte e le società controllanti e controllate (come definite dall'articolo 2359 nn 1 e 2 cod. civ.) della Parte o delle sue imprese controllanti;
- 18.10 **Causa d'Insolvenza** indica che una Parte:
- cessa di svolgere la propria attività;
 - ha avuto la nomina un curatore fallimentare, un amministratore giudiziario o un funzionario analogo in relazione a tutti i beni o all'impresa di una Parte o a parte di essi;
 - effettua una cessione a favore dei suoi creditori, o generalmente una composizione o un altro accordo con essi di un pari importo;
 - va in liquidazione volontaria o è oggetto di un'ordinanza di liquidazione a fini diversi da una fusione o ristrutturazione in buona fede; o
 - è soggetta ad un evento analogo ai sensi del diritto applicabile di volta in volta di qualsiasi ordinamento;
- 18.11 **Diritti di Proprietà Intellettuale** indica:
- copyright* e diritti connessi, diritti sulle banche dati, diritti sui modelli (registrati o meno), diritti sul *know-how* e sulle Informazioni Riservate;
 - brevetti, diritti d'autore, modelli di utilità, marchi, ragioni sociali/denominazioni, indirizzi IP o schemi di indirizzi IP, nomi di dominio e diritti di topografia;
 - domande di registrazione o registrazione dei diritti indicate ai precedenti punti (a) e (b); e
 - qualsiasi altra proprietà intellettuale di natura analoga o avente effetto equivalente in qualsiasi parte del mondo;
- 18.12 **Etichetta** indica la rietichettatura conformemente alle Specifiche di Confezionamento o con il disegno da stampare direttamente sul confezionamento del Prodotto, ove possibile;
- 18.13 **Diritti di Proprietà Intellettuale concessi in Licenza** indica i diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente concessi in Licenza o i diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore concessi in Licenza (a seconda dei casi);
- 18.14 **Aderenti** indica i membri del gruppo di acquisto del Cliente che ha delegato il Cliente a negoziare in suo nome e per suo conto le Condizioni Speciali e che pertanto sono autorizzati ad ordinare i Prodotti ai Prezzi indicati nelle Condizioni Speciali;
- 18.15 **Ordine** ha il significato previsto nel Paragrafo 4.1 e lo stesso significato del termine "Contratto" laddove tale termine è utilizzato nelle Condizioni Commerciali;
- 18.16 **Specifiche di Confezionamento** indica l'ultima versione delle specifiche di confezionamento relative ad ogni Prodotto come fornite dal Fornitore o come modificate di volta in volta ai sensi dei Paragrafi 7.1 o 7.2 (a seconda dei casi) e archiviate nel sistema del Fornitore per il disegno grafico approvato, che può contenere informazioni relative alle Etichette, al disegno delle confezioni, dimensioni e forma della scatola e qualsiasi altro dettaglio o informazione relativi al confezionamento o all'etichettatura di qualsiasi Prodotto;
- 18.17 **Area Autorizzata** indica il Regno Unito, L'Area Economica Europea e la Svizzera;
- 18.18 **Prodotti Private Label** indica i prodotti elencati nelle Condizioni Speciali, che recano il nome/marchio del Cliente e il Marchio CE del Fornitore sulla confezione e/o sulle Etichette;
- 18.19 **Prodotti** indica i Prodotti del Fornitore e/o i Prodotti Private Label;
- 18.20 **Parte Ricevente** indica la parte a cui vengono rivelate le Informazioni Riservate ai sensi del presente Contratto;
- 18.21 **Condizioni Speciali** indica il documento separato firmato da ciascuna delle Parti che stabilisce le condizioni commerciali e le eventuali condizioni speciali;
- 18.22 **Prodotti del Fornitore** indica i prodotti elencati nelle Condizioni Speciali, che recano il nome/marchio del Fornitore e il Marchio CE del Fornitore sulla confezione e/o sulle Etichette;

- 18.23 **Marchi del Fornitore** indica i marchi dei Prodotti del Fornitore e qualsiasi altro marchio di titolarità o controllato dal Gruppo del Fornitore;
- 18.24 **Durata** indica il periodo che va dalla Data di Decorrenza fino alla data di scadenza o di risoluzione del Contratto; e
- 18.25 **Condizioni Commerciali** indica le condizioni standard del Fornitore per la fornitura di Prodotti, come modificate nel corso del tempo, la cui versione attuale è allegata al presente Contratto come Allegato 1; e
- 18.26 **Anno** indica ciascun periodo di dodici (12) mesi dalla Data di Decorrenza.
Qualsiasi altro termine con la lettera maiuscola utilizzato nelle presenti Condizioni Generali avrà il significato indicato nelle Condizioni Speciali.

19. INTERPRETAZIONE

- 19.1 Ove non diversamente specificato nel presente Contratto o imposto dalle circostanze, nell'interpretazione del Contratto si applicheranno i seguenti principi:
- (a) il singolare comprende il plurale e viceversa;
 - (b) un riferimento a una legge o a una disposizione di legge è un riferimento effettuato a tale legge o disposizione nella sua versione di volta in volta vigente (sia prima che dopo la Data di Decorrenza), e include qualsiasi disposizione secondaria;
 - (c) i riferimenti a persone o enti comprendono il riferimento alle persone fisiche, ad organismi societari, ad associazioni non costituite in società, ad amministrazioni fiduciarie, a partnership o ad altri enti ed organizzazioni;
 - (d) i riferimenti a persone o enti comprendono il riferimento agli aventi causa o cessionari di tali persone o enti;
 - (e) i riferimenti ad accordi o documenti si intendono alle versioni di tali accordi o documenti di volta in volta modificate;
 - (f) le premesse e gli altri allegati al presente Contratto sono parte integrante del presente Contratto;
 - (g) i titoli del presente Contratto non influiranno sull'interpretazione dello stesso;
 - (h) qualsiasi riferimento a **per iscritto** o **scritto** esclude le e-mail e ogni altra comunicazione elettronica salvo che sia diversamente e espressamente stabilito; e
 - (i) quando vengono utilizzati termini quali "comprendono", "comprende", "compreso" o "in particolare" (o analoghi), si intendono seguiti dall'espressione "a titolo meramente esemplificativo".

Allegato 1

Condizioni Commerciali di CooperVision Italia S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI COOPERVISION ITALIA S.R.L. (Fornitore)**DEFINIZIONI**

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si applicano le seguenti definizioni:

Giorno Lavorativo: un giorno (diverso dal sabato, dalla domenica o dai giorni di festività in Italia) in cui le banche siano operative a Milano;
Contratto: come definito all'art. 1.2, **Cambio di Controllo:** la cessione di tutti o praticamente tutti i beni di una Parte; ogni fusione, unione, concentrazione, acquisizione o qualsiasi altra associazione di una Parte con, da o in, un'altra società; o qualsiasi cambiamento nella proprietà di oltre il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o di altri diritti di partecipazione di una Parte; in ciascun caso in una o più operazioni correlate; **Cliente:** la persona, l'azienda o la società che acquista i Prodotti dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni; **Legge sulla Protezione dei Dati:** tutte le leggi e normative di volta in volta vigenti in materia di protezione dei dati personali e sulla privacy, compresi, ove applicabili, il Regolamento UE 2016/679 (il GDPR) e (ii) il D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018; **Consegna:** come definita all'art. 3.3; **Data di Consegna:** come definita all'art. 3.2; **Data Stabilita:** come definita all'art. 8.3; **Gruppo:** il Fornitore, le sue società di volta in volta controllate o capogruppo, e qualsiasi società di volta in volta controllata di tale società capogruppo; **Diritti di proprietà intellettuale:** brevetti, diritti sulle invenzioni, i diritti d'autore e i diritti connessi, marchi, denominazioni commerciali e nomi di dominio, diritti relativi al design, avviamento e il diritto di agire in giudizio per contraffazione, diritti su disegni e modelli, diritti su banche dati, diritti di utilizzo, e di protezione della riservatezza delle informazioni riservate (compreso il know-how) e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, registrati o non registrati, comprese tutte le domande e i diritti di presentare domanda e di ottenere protezione, rinnovi o estensioni e i diritti di priorità, nonché tutti i diritti o le forme di protezione simili o equivalenti che sussistono o sussisteranno ora o in futuro in qualsiasi parte del mondo; **Ordine:** come definito all'art. 1.1; **Parti:** il Cliente e il Fornitore, e, ciascuno di essi, una Parte; **Prezzo:** come definito all'art. 8.1; **Prodotti:** qualsiasi prodotto fornito o reso disponibile dal Fornitore al Cliente; e **Condizioni:** i termini e condizioni stabiliti in questo documento.

INTERPRETAZIONE

I termini definiti nella Legge sulla Protezione dei Dati Personali avranno lo stesso significato se utilizzati nelle presenti Condizioni.

Un riferimento a una legge o a una disposizione di legge è un riferimento effettuato a tale legge o disposizione nella sua versione di volta in volta vigente. Un riferimento a una legge o a una disposizione di legge comprende qualsiasi disposizione secondaria di volta in volta vigente emanata ai sensi di tale legge o disposizione di legge.

Qualsiasi riferimento a per iscritto o scritto esclude i messaggi di posta elettronica e altre comunicazioni elettroniche, salvo che non sia diversamente e espressamente stabilito.

1. PROCESSO DI ORDINAZIONE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO

1.1 Ordini: Un ordine effettuato utilizzando i canali di vendita approvati dal Fornitore costituirà un'offerta di acquisto da parte del Cliente dei Prodotti in conformità alle presenti Condizioni (Ordine). Il Fornitore sarà libero di accettare o rifiutare un Ordine in tutto o in parte a propria assoluta discrezione.

1.2 Accettazione di un Ordine: Dopo aver ricevuto un Ordine, il Fornitore potrà rilasciare una ricevuta contenente un numero d'Ordine. Scopo della ricevuta è esclusivamente quello di confermare che l'Ordine è stato ricevuto dal Fornitore, pertanto non costituisce accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore. Nessun Ordine dovrà considerarsi accettato dal Fornitore, e il Fornitore non dovrà ritenersi obbligato a fornire i Prodotti, a meno che e fino a quando il Fornitore non abbia rilasciato una formale accettazione scritta al Cliente per tale Ordine (anche via e-mail o altra comunicazione elettronica) o non abbia dato esecuzione all'Ordine, momento in cui si riterrà concluso un Contratto. Le Parti dovranno utilizzare il numero dell'Ordine in tutta la corrispondenza relativa al Contratto.

1.3 Modifiche al Contratto: il Cliente non potrà modificare o risolvere un Contratto a meno che il Fornitore non consenta per iscritto a una modifica o alla risoluzione.

1.4 Politica dei Resi: Il Cliente avrà la facoltà di restituire i Prodotti soltanto ad esclusiva discrezione del Fornitore, a meno che questi non siano difettosi (nel qual caso troverà applicazione l'art. 10) o ritirati dal Fornitore in conformità all'art. 11. Qualsiasi reso di Prodotti non autorizzato non sarà accettato dal Fornitore. Le seguenti previsioni troveranno applicazione con riferimento al reso autorizzato di Prodotti:

- (a) I Prodotti saranno restituiti a spese ed a rischio del Cliente;
- (b) I Prodotti potranno essere restituiti tramite sostituzione, nota di credito o rimborso (ad esclusiva discrezione del Fornitore) entro 6

mesi dalla data della fattura originaria purché i Prodotti in questione: i), abbiano non meno di 20 mesi di validità residua; e ii) non siano stati aperti, siano nella loro confezione originale e in condizione di poter essere rivenduti (per come stabilito dal Fornitore, secondo un criterio di ragionevolezza).

1.5 Condizioni: Le presenti Condizioni si applicano al Contratto con l'esclusione di qualsiasi altra condizione che il Cliente cerchi di imporre o integrare, o che sia comunque implicita negli usi commerciali, consuetudini, prassi o nelle trattative. Qualsiasi altra corrispondenza o documenti di cui le Parti possano servirsi per ordinare i Prodotti o per l'attività amministrativa saranno utilizzati per meri scopi amministrativi e i termini e le condizioni contenuti in tali moduli non troveranno alcuna applicazione.

1.6 Modifiche alle Condizioni: Le presenti Condizioni potranno essere di volta in volta modificate o aggiornate dal Fornitore, e il Cliente sarà soggetto alla versione corrente delle Condizioni nel momento in cui il Contratto è concluso.

2. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

2.1 Il Cliente avrà l'obbligo:

- (a) di non vendere, distribuire o rendere altrimenti disponibili sul mercato, né direttamente né indirettamente, i Prodotti a distributori, rivenditori o utilizzatori finali al di fuori del Regno Unito, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera (l' Area Autorizzata). Il Cliente applicherà le stesse restrizioni ai propri clienti e adotterà tutte le misure necessarie per prevenire tali vendite da parte dei propri clienti. Il Cliente sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Fornitore e dal suo Gruppo in seguito alla violazione di tale obbligo da parte del Cliente o dei suoi clienti. Il Fornitore potrà richiedere prove e/o condurre ispezioni periodiche nei confronti del Cliente per garantire la conformità a tale obbligo;
- (b) di non vendere o richiedere o ottenere pagamenti da terzi per Prodotti forniti dal Fornitore come campioni o Prodotti di prova, salvo diverso accordo scritto con il Fornitore (anche via e-mail) e solo se sia consentito dalle leggi, regolamenti e dalle disposizioni applicabili. In relazione a tali campioni o Prodotti di prova, il Fornitore: i) si riserva il diritto di addebitare al Cliente i costi per la loro fornitura (compreso il trasporto); e ii) il Cliente acconsente a che questi siano forniti ad esclusiva discrezione del Fornitore;
- (c) di comunicare immediatamente al Fornitore via e-mail all'indirizzo qualityreturns@coopervision.co.uk qualsiasi incidente grave o qualsiasi incidente (o presunto incidente grave o presunto incidente) (come definito nel Regolamento sui dispositivi medici (2017/745) relativo ai Prodotti, insieme ai dettagli dell'incidente, al nome o ai nomi degli utilizzatori finali interessati e al paese in cui i Prodotti sono stati venduti. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore in ogni momento monitorando la sicurezza, le prestazioni e il richiamo dei Prodotti. Il Cliente manterrà un elenco contenente i dettagli dei Prodotti da lui venduti, il nome e l'indirizzo degli utilizzatori finali (ove possibile) e il paese in cui i Prodotti sono stati venduti. Tale elenco sarà messo prontamente a disposizione del Fornitore su richiesta, e il Cliente otterrà preventivamente i consensi necessari da parte degli utilizzatori finali, in modo da poter fornire l'elenco in conformità con la Legge sulla protezione dei dati personali;
- (d) in aggiunta a quanto previsto nella precedente clausola 2.1c), il Cliente, al fine di consentire al Fornitore di allocare efficacemente le commissioni di vendita interne, dovrà trasmettere al Fornitore una relazione trimestrale, specificando (paese per paese (e/o regione per regione o negozio per negozio)) la quantità delle vendite effettuate dei Prodotti nei tre mesi precedenti;
- (e) di rispettare pienamente tutte le leggi nazionali, i regolamenti e i codici professionali, in particolare quelli relativi all'acquisto e/o alla vendita di lenti a contatto. Ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, come recepita e nella legislazione italiana e il Regolamento sui Dispositivi Medici 2017/745 (incluso l'articolo 14, ove applicabile) ed il D.Lgs 137/2022 che dà attuazione al citato Regolamento. Il Fornitore si riserva il diritto di adottare ogni ulteriore ragionevole indicazione e strumento che ritenga necessari per verificare insieme al Cliente la sua conformità alle obbligazioni previste dal presente Articolo; e
- (f) di comunicare con congruo preavviso e per iscritto al Fornitore ogni previsto Cambio di Controllo.

2.2 Il Cliente si impegna, ove possa acquistare certi Prodotti (dal Fornitore) grazie al suo accreditamento come rivenditore autorizzato del Fornitore, nell'ambito di una rete di distribuzione selettiva (Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva), a vendere i Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva esclusivamente agli utenti finali o altri rivenditori autorizzati accreditati del Fornitore. Inoltre, il Cliente si impegna a rispettare gli ulteriori termini e condizioni che gli verranno di volta in volta

comunicati dal Fornitore in relazione alla vendita e alla commercializzazione dei Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva.

3. CONSEGNA

3.1 FCA FRANCO VETTORE: Tutti i Prodotti saranno forniti dal Fornitore con la modalità Franco Vettore (nei locali del Fornitore) come definito negli Incoterms 2020. Se concordato con il Cliente, il Fornitore provvederà ad un adeguato trasporto per la spedizione dei Prodotti all'indirizzo o agli indirizzi indicati dal Cliente (a rischio e a spese del Cliente). La consegna sarà addebitata sulla base del listino prezzi di consegna di volta in volta vigente del Fornitore, e sarà comunicata al Cliente in anticipo.

3.2 Termine Previsto: Il Fornitore potrà in essere ogni ragionevole sforzo per consegnare i Prodotti nel rispetto della data di consegna confermata dal medesimo nel Contratto o come altrimenti comunicato al Cliente (la Data di Consegna). Le Parti convengono che la Data di Consegna sia approssimativa e che i tempi di consegna non saranno da ritenersi tassativi in relazione agli obblighi di consegna del Fornitore.

3.3 Luogo: La consegna dei Prodotti avverrà nei locali del Fornitore nel momento in cui i Prodotti saranno resi disponibili per la spedizione (Consegna).

3.4 Consegne Parziali: Il Fornitore potrà effettuare consegne parziali di Prodotti, che potranno essere fatturate e pagate singolarmente. Nessun recesso o risoluzione riferita a qualsiasi consegna parziale attribuirà al Cliente la facoltà di risolvere o recedere da qualsiasi altro Contratto o consegna parziale.

3.5 Accettazione: Ciascuna spedizione di prodotti sarà considerata accettata dal Cliente ove quest'ultimo non dia notizia di qualsiasi danno o ammanco (diversi dai difetti occulti) dei Prodotti entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla ricezione dei Prodotti medesimi. Senza tale notifica, la quantità di ogni consegna, così come registrata dal Fornitore alla spedizione, sarà prova conclusiva della quantità ricevuta dal Cliente.

3.6 Ritardi: Ad eccezione di quanto previsto agli artt. 3.8 e 17, laddove il Fornitore non abbia consegnato i Prodotti (o parte di essi) entro la Data di Consegna:

- (a) il Cliente dovrà dare avviso al Fornitore per iscritto del ritardo e chiedere la consegna entro dieci (10) Giorni Lavorativi da tale avviso; e
- (b) se il Fornitore omette di provvedere alla consegna entro tale prorogato periodo, il Contratto (o la relativa parte di esso) sarà considerato risolto (e nessuna delle Parti avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'altra in relazione a tale parte dell'Ordine), e il Cliente potrà procurarsi prodotti simili da un fornitore alternativo in conformità a tale Contratto (fermo restando l'obbligo di dare previo avviso scritto al Fornitore).

3.7 Le Parti convengono e concordano che l'art. 3.6 disciplini l'unico rimedio accordato al Cliente per qualsiasi ritardo o omissione nella consegna dei Prodotti (o parte di essi) e che un qualsiasi ritardo od omissione non costituiranno un inadempimento delle presenti Condizioni. Il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno originato da o relativo al ritardo o all'omissione nella consegna da parte sua, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, i costi sostenuti dal Cliente per ottenere prodotti simili da un fornitore alternativo.

3.8 Ritardi causati dal Cliente:

Se il Cliente omette di ritirare, o di accettare la consegna di qualsiasi dei Prodotti alla Data di Consegna o la consegna avviene con ritardo a causa del corriere del Cliente o della mancata fornitura, da parte del Cliente, di informazioni o istruzioni richieste dal Fornitore per effettuare la consegna, allora:

- (a) il rischio si riterrà passato al Cliente alla Data di Consegna; e
- (b) il Cliente rimborserà al Fornitore gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti (anche per lo stoccaggio temporaneo).

3.9 Consegna futura: Se concordato per iscritto con il Fornitore (anche via e-mail), il Cliente può acquistare Prodotti da consegnare in una data successiva (la tipologia e la quantità dei Prodotti saranno determinati a discrezione del Fornitore). I termini applicabili a tale/i Contratto/i (compreso il Prezzo) saranno quelli in vigore alla data del Contratto.

3.10 Purchase banks: Tutti i Prodotti acquistati dal Cliente ai sensi della art. 3.9 o che sono stati altrimenti accreditati sul conto del Cliente da parte del Fornitore (ad esempio come parte di una promozione) devono essere richiesti dal Cliente e consegnati entro dodici (12) mesi dalla data del relativo Contratto o del credito (come applicabile), dopo di che il relativo Contratto o credito saranno considerati scaduti.

4. PROPRIETÀ E RISCHIO

4.1 La proprietà ed il rischio sui Prodotti si trasferiranno al Cliente al momento della Consegna.

5. RITIRO O MODIFICA DEI PRODOTTI

5.1 Il Fornitore avrà la facoltà in ogni momento e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Cliente di cessare la fornitura di

tutti o alcuni dei Prodotti o di modificare il design, i materiali, le modalità di fabbricazione, le specifiche, la produzione, il confezionamento o ogni altra caratteristica di qualsiasi Prodotto.

6. ESCLUSIVA

6.1 Il Fornitore sarà l'unico ed esclusivo fornitore dei Prodotti per il Cliente e, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.6 e 17.2, il Cliente non acquisterà nessuno dei Prodotti da terzi.

7. INSOLVENZA

7.1 Se il Fornitore abbia ragionevolmente ragione di credere che il Cliente sia insolvente o stia per diventare insolvente, o sia assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali (a seconda dei casi), ovvero, ancora, abbia cessato o stia per cessare la propria attività, il Fornitore, senza alcun pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio disponibile, avrà diritto di risolvere e/o annullare ogni Contratto e/o sospendere ulteriori consegne in virtù di un Contratto, senza alcuna responsabilità nei confronti del Cliente.

8. PREZZO E PAGAMENTO

8.1 Il Cliente pagherà il prezzo stabilito nel Contratto (Prezzo) o, se non è indicato alcun prezzo, quello specificato nel listino prezzi del Fornitore in vigore alla data di Consegna. Il Prezzo sarà pagato nella valuta indicata in fattura e non include: (i) i costi di ogni confezionamento supplementare o su misura; (ii) i costi di trasporto fino alla sede del Cliente (ove previsti) nonché di assicurazioni dei Prodotti durante il transito, che saranno di volta in volta comunicati separatamente al Cliente dal Fornitore; e (iii) l'imposta sul valore aggiunto, che saranno aggiunti al Prezzo, e saranno pagabili dal Cliente in conformità al presente art. 8.

8.2 Il Fornitore può aumentare il Prezzo di qualsiasi Prodotto dando al Cliente un preavviso scritto (anche via e-mail) di trenta (30) giorni.

8.3 Il Cliente effettuerà tutti i pagamenti previsti entro il termine di trenta (30) giorni successivi dalla data della relativa fattura (Data Stabilita). Il termine per il pagamento delle fatture da parte del Cliente dovrà considerarsi tassativo. I pagamenti saranno considerati effettuati soltanto quando il Fornitore avrà ricevuto fondi disponibili.

8.4 Tutte le somme dovute dal Cliente saranno pagate al netto di qualunque deduzione o trattenuta, fatti salvi gli obblighi di legge.

8.5 Qualora il Cliente ometta di effettuare qualsiasi pagamento entro la Data Stabilita, allora:

- (a) il Cliente dovrà pagare gli interessi sul pagamento non effettuato (e su ogni relativo costo in cui è incorso il Fornitore) ad un tasso pari al 4% annuo superiore al tasso base della Banca Centrale Europea, come stabilito di volta in volta. Tale interesse maturerà su base giornaliera, a partire dalla data in cui il pagamento sarà divenuto esigibile fino all'integrale pagamento da parte del Cliente e sarà pagabile dal Cliente a richiesta e le eventuali spese amministrative o legali sostenute dal Fornitore per il recupero di tali somme saranno anch'esse dovute dal Cliente; e
- (b) il Fornitore e il suo Gruppo avranno facoltà, senza alcun preavviso, di sospendere le consegne di tutti i Prodotti al Cliente, anche in caso di un inadempimento di lieve entità del Cliente, fino all'integrale pagamento di ogni importo arretrato.

8.6 I Prezzi previsti ai sensi delle presenti Condizioni troveranno applicazione solo in relazione all'acquisto dei Prodotti da parte del Cliente. Qualora il Cliente acquisisca l'attività e i beni di un terzo (o la maggioranza o la totalità delle azioni di tale terzo), tale terzo avrà facoltà di effettuare un Ordine ai sensi delle presenti Condizioni solo previo consenso scritto del Fornitore.

9. QUALITÀ DEI PRODOTTI

9.1 Il Fornitore garantisce che alla Consegna e per un periodo di dodici (12) mesi dalla Data di Consegna, i Prodotti saranno esenti da difetti derivati unicamente da errata progettazione, uso di materiali o lavorazione. Resta inteso che il Fornitore non sarà responsabile per inadempimento della presente garanzia laddove:

- (a) il Cliente acconsenta a qualsiasi ulteriore utilizzo di tali Prodotti dopo aver comunicato al Fornitore qualsiasi difetto secondo le previsioni dell'art. 10; o
- (b) il difetto derivi da un inadempimento, da parte del Cliente, dei suoi obblighi stabiliti dall'art. 10 o dall'art. 11.1.

10. PRODOTTI DIFETTOSI

10.1 Se il Cliente rileva un difetto nei Prodotti sulla base della garanzia di cui all'art. 9, dovrà comunicarlo al Fornitore entro cinque (5) Giorni Lavorativi e restituire i Prodotti al Fornitore per una verifica. Qualora il Fornitore confermi il difetto dei Prodotti in questione, questi, a sua esclusiva discrezione e nel rispetto dell'art. 10.2, provvederà ad eliminare il difetto sostituendo i Prodotti difettosi con prodotti uguali o sostanzialmente simili non appena ciò sarà ragionevolmente possibile. Laddove il Fornitore fornisca qualsiasi Prodotto sostitutivo in conformità

al presente art. 10.1, le presenti Condizioni troveranno applicazione nei confronti di tali Prodotti sostitutivi.

10.2 Se il Fornitore, dopo aver posto in essere ogni sforzo commerciale ragionevole, non sia in grado di fornire Prodotti sostitutivi ai sensi dell'art. 10.1, il Fornitore provvederà a emettere nota di credito o a effettuare il rimborso (a esclusiva discrezione del Fornitore) in favore del Cliente per un importo pari al Prezzo pagato per i prodotti difettosi.

10.3 Salvo quanto previsto dal presente art. 10, il Fornitore non avrà alcuna ulteriore responsabilità nei confronti del Cliente in relazione alla non conformità dei Prodotti rispetto a quanto stabilito all'art. 9.

10.4 Un'azione relativa a un difetto in relazione al presente art. 10 non attribuirà al Cliente la facoltà di annullare o rifiutare la Consegna o il pagamento in relazione a qualsiasi altro Contratto, consegna o consegna parziale.

11. SICUREZZA E RITIRO DI PRODOTTI DAL MERCATO

11.1 Il Cliente dovrà:

- (a) sempre attenersi, e fare in modo che i propri dipendenti e clienti e/o utilizzatori si attengano, a tutte le informazioni, istruzioni o linee guida del Fornitore riferite ai Prodotti e riguardanti la loro conservazione, impiego, gestione, trattamento, manutenzione e utilizzo. Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi inadempimento nella conservazione o comunque nell'utilizzo dei Prodotti effettuati non in conformità alle istruzioni o alle linee guida del Fornitore; e
- (b) evitare di modificare o in alcun modo manipolare il Prodotto (anche tramite l'apertura, la manomissione, la separazione, il riconfezionamento dei Prodotti o l'alterazione di qualsiasi etichettatura (se non sulla base di esplicite istruzioni scritte del Fornitore)).

11.2 Procedimento di Reclamo: Il Cliente informerà il Fornitore di qualsiasi reclamo o segnalazione relativo ai Prodotti e osserverà le istruzioni del Fornitore riferite a questioni e procedimenti relativi a detti reclami. Qualsiasi comunicazione a un'autorità competente in conseguenza di questioni relative alla qualità o alla sicurezza dei Prodotti (compreso ogni serio incidente o ogni incidente) dovrà essere effettuata dal Fornitore, ad eccezione dei casi in cui il Cliente vi provveda in conformità ad esplicite istruzioni scritte del Fornitore.

11.3 Procedimento di Ritiro: Il Fornitore potrà, a propria esclusiva discrezione:

- (a) ritirare qualsiasi Prodotto già venduto al Cliente o ai suoi clienti (e rimborsare o accreditare il Prezzo pagato o sostituire i Prodotti con prodotti identici o sostanzialmente simili); o
- (b) dare qualsiasi comunicazione al Cliente relativamente al modo e all'utilizzo del Prodotto già venduto al Cliente o ai suoi clienti;
- e, in ciascuno dei casi, il Cliente dovrà fornire la propria piena e tempestiva collaborazione rispetto alle istruzioni del Fornitore. Il Cliente avrà la facoltà di procedere a un ritiro presso i propri clienti operando soltanto sulla base di esplicite istruzioni scritte del Fornitore.

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

12.1 Tutti i Diritti di Proprietà intellettuale relativi o originati da o in connessione con i Prodotti saranno di titolarità del Fornitore o del proprio Gruppo.

12.2 Marchi: Il Fornitore garantisce al Cliente un diritto di uso non esclusivo e revocabile del nome del Fornitore e dei marchi (Marchi) sul materiale informativo, sul materiale presente all'interno del punto vendita e sul materiale pubblicitario per la promozione di Prodotti, il tutto in conformità con le presenti Condizioni.

12.3 Tranne che per gli scopi di cui alle presenti Condizioni, il Cliente non dovrà utilizzare, presentare domanda di registrazione o consentire o indurre altri a utilizzare o presentare domanda di registrazione del nome del Fornitore o di qualsiasi Marchio o di qualsiasi altro nome o marchio simile a quelli del Fornitore, del suo Gruppo e/o dei Prodotti.

12.4 Il Cliente, senza il previo consenso scritto del Fornitore, non dovrà:

- (a) alterare, aggiungere, rendere illeggibili o rimuovere, in alcun modo: i) qualsiasi confezione o etichettatura dei Prodotti, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la rimozione dei Prodotti, che siano lenti a contatto, dai loro blister o altrimenti manomettere qualsiasi confezione; ii) qualsiasi riferimento ai Marchi o al Fornitore o a qualsiasi altro nome apposto sui o attaccato ai Prodotti o alla loro confezione o etichettatura;
- (b) utilizzare, in relazione ai Prodotti, qualsiasi marchio diversi dai Marchi; o
- (c) utilizzare o registrare nomi di dominio che contengano i Marchi.

12.5 Il Cliente dovrà dare pronta comunicazione al Fornitore di qualsiasi violazione attuale, prospettata o sospettata, dei Diritti di Proprietà Intellettuale di cui sia venuto a conoscenza.

13. MANLEVA

13.1 Il Cliente dovrà manlevare il Fornitore, il suo Gruppo, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, subfornitori e agenti (Parti

Indennizzate dal lato Fornitore) da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, perdita, costo e spesa (comprese le spese legali a copertura totale) che le Parti Indennizzate dal lato Fornitore possano sostenere o sopportare in conseguenza, diretta o indiretta, di qualsiasi azione, pretesa o procedimento che origini in conseguenza di un inadempimento da parte del Cliente dei propri obblighi stabiliti ai sensi degli artt. 2.1(e), 2.2, 11, 12 o 16.

14. RISERVATEZZA

14.1 Ciascuna Parte (Parte Ricevente) dovrà mantenere strettamente riservato il know-how tecnico o commerciale, le specifiche, le invenzioni, i processi o le iniziative che siano di natura riservata e che siano state divulgate alla Parte Ricevente dall'altra Parte (Parte Divulgatrice), dai propri dipendenti, agenti o subfornitori, e qualsiasi altra informazione riservata relativa all'attività commerciale della Parte Divulgatrice, ai suoi prodotti e servizi, che la Parte Ricevente possa ottenere. La Parte Ricevente potrà divulgare tali informazioni riservate soltanto ai propri dipendenti, agenti o subfornitori che le debbano conoscere al fine di adempiere agli obblighi della Parte Ricevente secondo le previsioni del Contratto, e dovrà assicurare che tali dipendenti, agenti o subfornitori osservino gli obblighi stabiliti nella presente Clausola come se questi ultimi fossero parte del Contratto. La Parte Ricevente potrà altresì divulgare quelle informazioni riservate della Parte Divulgatrice la cui diffusione sia imposta dalla legge, da qualsiasi autorità governativa o regolamentare o da un tribunale competente.

15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

15.1 Nulla nelle presenti Condizioni limiterà o escluderà qualsiasi forma di responsabilità che non possa essere legalmente limitata o esclusa, con riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alla responsabilità per:

- (a) morte o lesioni personali causate da negligenza; o
- (b) dolo o colpa grave.

15.2 Fermo restando quanto stabilito all'art. 15.1:

- (a) in nessun caso il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Cliente a titolo contrattuale, extracontrattuale (negligenza inclusa), a seguito della violazione di obblighi di legge o di altra natura, per qualsiasi voce di lucro cessante, o qualsiasi perdita indiretta o consequenziale, originata da o relativa, a un Contratto o alle presenti Condizioni;
- (b) salvo quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni, ciascuna Parte qui esclude che tutte le altre condizioni, garanzie o altre pattuizioni vincolanti per le Parti, siano implicite o comprese nelle presenti Condizioni o in un Contratto, per legge, uso, o ad altro titolo, incluse le condizioni implicite, le garanzie o le altre pattuizioni del tipo di quelle relative alla qualità soddisfacente, all'idoneità allo scopo o all'uso di ragionevole diligenza e perizia; e
- (c) la totale e complessiva responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente in relazione a tutte le altre perdite originarie da, o in relazione a un Contratto, a titolo contrattuale, extracontrattuale (negligenza inclusa) o altro titolo, incluse (senza limitazioni) la perdita dati e/o la violazione dei dati (*data breach*), in nessun caso eccederà l'intero Prezzo pagato o da pagare secondo le previsioni del Contratto.

16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

16.1 Le Parti riconoscono e accettano che, ai fini della Legge sulla Protezione dei Dati Personali e in connessione alle presenti Condizioni:

- (a) il Cliente e il Fornitore sono titolari del trattamento dei dati autonomi con riferimento ai dati personali raccolti dal Cliente e trasmessi al Fornitore in virtù degli artt. 2.1(c) e 11, ed il trasferimento di tali dati avverrà da titolare del trattamento a titolare del trattamento; e
- (b) il Fornitore sarà il responsabile del trattamento dei dati personali del Cliente (in quanto titolare del trattamento) con riferimento ai dati personali del cliente finale che il Fornitore riceve dal Cliente e tratta ai fini della fornitura dei Prodotti direttamente ai clienti finali del Cliente (ove applicabile) o al fine di consentire al Cliente di identificare un Ordine (Dati Personali del Cliente).

Segue una descrizione dettagliata delle attività di trattamento dei dati, inclusi i Dati Personali del Cliente interessato:

Voce	Descrizione
Oggetto, natura e finalità del trattamento dei Dati Personali:	Oggetto: Trattamento dei Dati Personali del Cliente nella misura necessaria alla fornitura dei Prodotti ai clienti finali o al Cliente; e aggregazione/anonimizzazione dei Dati Personali del Cliente da parte del Fornitore per eseguire analisi, anche per migliorare i servizi di consegna agli utenti finali.
	Natura:

Voce	Descrizione
	Le attività di elaborazione, compresa l'acquisizione, l'elaborazione, la conservazione, l'aggregazione, l'anonimizzazione e l'analisi che saranno effettuate dal Fornitore. Scopo: Assicurare la consegna dei Prodotti agli utenti finali, identificare gli Ordini del Cliente, o migliorare i servizi di consegna agli utenti finali.
Durata del trattamento dei Dati Personali:	Pari alla durata della validità del relativo Contratto o a quanto diversamente contemplato dalle presenti Condizioni.
Tipo di Dati Personali oggetto di trattamento:	dati di identificazione, compresi titoli, nomi, indirizzi e codici postali. Se viene offerto un sistema di tracciamento, informazioni di contatto, compresi indirizzi e-mail e numeri di telefono. Informazioni relative alle condizioni oftalmiche del cliente finale (comprese le prescrizioni ottiche e i prodotti ottici utilizzati).
Categorie di interessati:	Clienti finali che acquistano i Prodotti dal Cliente.

16.2 Il Cliente dovrà accertarsi che:

- (a) tutti i dati personali che il Cliente ha comunicato o trasferito al Fornitore, o a cui abbia avuto accesso il Fornitore medesimo, siano accurati e aggiornati; e
- (b) abbia trasmesso tutte le informative sul corretto trattamento dei dati e (ove possibile) che abbia ottenuto tutti i consensi necessari in ogni caso in conformità alla Legge sulla Protezione dei Dati Personali, al fine di permettere al Cliente di comunicare qualsiasi dei dati personali al Fornitore per le finalità delle presenti Condizioni.

16.3 Il Cliente e il Fornitore accettano di agire nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge sulla Protezione dei Dati con riferimento al trattamento di dati personali previsto dalle, o correlato alle, presenti Condizioni.

16.4 Qualora una Parte riceva un reclamo, avviso o comunicazione in riferimento a una effettiva o presunta mancata conformità alla Legge sulla Protezione dei Dati con riferimento al trattamento dei dati personali previsto dalle, o correlato, alle presenti Condizioni, detta Parte ne informerà al più presto per iscritto l'altra Parte, e le Parti collaboreranno per risolvere la questione.

16.5 Nel caso in cui il Fornitore agisca quale responsabile del trattamento per il Cliente (come previsto dall'art. 16.1(b)), il Fornitore:

- (a) tratterà i Dati Personali del Cliente, su istruzione documentate di quest'ultimo, al solo scopo di assolvere agli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o, fermo restando che il Fornitore avrà facoltà di trattare i Dati Personali del Cliente ove richiesto da qualsiasi normativa a cui il Fornitore è soggetto e, in tal caso, il Fornitore (nei limiti previsti dalla legge europea) informerà il Cliente circa tale requisito normativo. Fatto salvo quanto previsto in questa art. 16.5(a), il Fornitore (e/o il suo Gruppo) è autorizzato a utilizzare i Dati Personali del Cliente in forma aggregata / anonimizzata per i propri legittimi scopi consentiti;
- (b) sarà autorizzato a trattare i Dati Personali del Cliente in conformità con le presenti Condizioni al di fuori dell'Area Autorizzata, nel caso in cui i requisiti previsti agli Articoli da 44 a 48 del GDPR siano ovvero risultati applicabile un'eccezione ai sensi dell'Articolo 49 GDPR;
- (c) informerà immediatamente il Cliente se, a parere del Fornitore, le istruzioni del Cliente violano la legge sulla protezione dei dati personali;
- (d) su richiesta del Cliente (e a spese del Cliente), fornirà al Cliente l'opportuna assistenza prevista dall'Articolo 28(3)(e) ed (f) del GDPR;
- (e) si accerterà della messa in atto di adeguate misure tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato o illecito dei Dati Personali del Cliente e contro la perdita, la distruzione o il danno accidentale dei Dati Personali del Cliente, e dette misure dovranno come minimo soddisfare i requisiti previsti dall'Articolo 32 del GDPR;
- (f) si accerterà che il personale autorizzato al trattamento dei Dati Personali del Cliente sia vincolato da un obbligo di riservatezza al fine di mantenere riservati i Dati Personali del Cliente;
- (g) alla conclusione delle attività di trattamento dei Dati Personali del Cliente contemplate dalle presenti Condizioni, il Fornitore (su indicazioni del Cliente) restituirà in modo sicuro o distruggerà in modo sicuro i Dati Personali del Cliente e tutte le copie conservate da o per conto del Fornitore, salvo che il Fornitore sia tenuto a

conservare tali Dati Personali del Cliente per ottemperare alle leggi applicabili; e

- (h) fornirà al Cliente tutte le informazioni ragionevolmente richieste dal Cliente al fine di verificare la conformità al presente art. 16 e si presterà a verifiche da parte del Cliente o di un *auditor* designato dal Cliente. Gli oneri e le spese sostenute dal Fornitore per l'assistenza prestata al Cliente nel corso di ciascuna verifica saranno a carico del Cliente.

16.6 Il Cliente acconsente alla nomina da parte del Fornitore di terzi responsabili del trattamento dei Dati Personali del Cliente. Il Fornitore comunicherà al Cliente eventuali modifiche previste in merito all'aggiunta o alla sostituzione di ogni sub-responsabile del trattamento dei dati personali, dando così al Cliente la possibilità di opporsi a tali modifiche. Il Fornitore conferma che ha stipulato o (a seconda dei casi) stipulerà un accordo con il sub-responsabile che preveda una tutela equivalente dei Dati Personali del Cliente. Il Fornitore manterrà la responsabilità delle azioni ed omissioni dei propri sub-responsabili.

17. FORZA MAGGIORE

17.1 Il Fornitore non sarà considerato in violazione delle presenti Condizioni né sarà responsabile per il ritardo nell'esecuzione, o per la mancata esecuzione dei suoi obblighi relativi a un Contratto, se tale ritardo o inadempimento derivi da eventi, circostanze o cause che esulano dal suo ragionevole controllo (Evento di Forza Maggiore). In tali circostanze il Fornitore si riserva il diritto di rinviare la Data di Spedizione o di annullare il Contratto.

17.2 Se il Fornitore, per novanta (90) giorni o più, non è in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un Contratto a causa di un Evento di Forza Maggiore, il Cliente avrà la facoltà di ottenere prodotti simili da un fornitore alternativo in riferimento a tale Contratto (a condizione che informi il Fornitore in anticipo per iscritto).

18. ANTICORRUZIONE

18.1 Ciascuna Parte osserverà i propri obblighi stabiliti dal Bribery Act del 2010 e del Foreign Corrupt Practices Act del 1977 e di ogni altra legge, regolamento e requisito (se esistente in relazione all'anticorruzione e, in ogni caso, non agirà in modo da far incorrere l'altra Parte in alcuna responsabilità secondo le normative sopra indicate. Il Cliente osserverà la politica di anticorruzione del Fornitore, come di volta in volta comunicatagli.

19. DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 Qualora il Cliente riceva qualsiasi avviso da un'Autorità Competente, o da parte di un organo regolatore, relativo alle presenti Condizioni o ai Prodotti, laddove consentito, il Cliente lo comunicherà immediatamente al Fornitore e gli fornirà una copia dell'avviso.

19.2 Le presenti Condizioni e ciascun Contratto concluso secondo le medesime devono intendersi come efficaci tra il Fornitore e il Cliente ciascuno per proprio conto e non saranno ceduti (o altrimenti trasferiti) dal Cliente senza il previo consenso scritto del Fornitore.

19.3 Qualsiasi comunicazione diretta ad una Parte ai sensi delle presenti Condizioni o di un Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, in italiano, ed essere inviata alla sede legale della Parte (se è una società) o presso la sua sede residenza o domicilio (in ogni altro caso), e dovrà essere consegnata personalmente, tramite posta prioritaria prepagata o corriere commerciale o PEC. Le disposizioni del presente articolo non troveranno applicazione in relazione alle comunicazioni tra le Parti che potranno essere effettuate via e-mail.

19.4 Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni hanno efficacia solo fra le Parti e non conferiscono alcun diritto o beneficio a terzi così come previsto ai sensi dell'articolo 1372 cod. civ. o da altra disposizione.

19.5 Nessun ritardo o omissione da ciascuna Parte, nell'applicazione o nell'esercizio di qualsiasi diritto o rimedio ai sensi delle presenti Condizioni o della legge sarà interpretato come una rinuncia a tale diritto o a qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tali diritti o ogni altro diritto o rimedio. Nessuna rinuncia o esonero di alcun tipo saranno validi se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti da un rappresentante autorizzato della Parte interessata.

19.6 Ove un tribunale o un altro organo competente stabilisca che qualsiasi previsione delle presenti Condizioni sia invalida o altrimenti inefficace, ma sarebbe valida ed efficace con le opportune modifiche, allora tale disposizione troverà applicazione con le modifiche necessaria a renderla valida ed efficace. Se tale previsione non può essere modificata in tal senso, l'invalidità e l'inefficacia della previsione non comprometteranno la validità e l'efficacia di qualsiasi altra previsione delle presenti Condizioni.

19.7 Nessuna delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni costituisce una *joint venture*, un rapporto di agenzia o una *partnership* tra le Parti. Ad eccezione di quanto espressamente autorizzato nelle

presenti Condizioni, nessuna delle Parti avrà il potere di agire, rendere dichiarazioni o concludere contratti per conto dell'altra Parte, né lo farà.

19.8 Tranne che per il caso di frode o dichiarazione fraudolenta:

- (a) ogni Contratto (che include le presenti Condizioni) costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce tutte le precedenti dichiarazioni, accordi, pattuizioni o garanzie tra le stesse relativi all'oggetto di tale Contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, i Prodotti forniti o da fornire al Cliente; e
- (b) il Cliente riconosce di non essere stato indotto a sottoscrivere ciascun Contratto da eventuali affermazioni, dichiarazioni, assicurazioni o garanzie diverse da quelle espressamente previste nelle presenti Condizioni.

19.9 Legge applicabile e Giurisdizione: Ogni Contratto stipulato ai sensi delle presenti Condizioni, e qualsiasi controversia o pretesa originata da o in relazione ad essi, al loro oggetto o alla loro conclusione (saranno regolate e interpretate secondo la legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni. Ciascuna Parte conviene irrevocabilmente che il Tribunale di Milano avrà giurisdizione esclusiva con riguardo a qualsiasi controversia o pretesa originata da o in relazione alle presenti Condizioni e a ciascun Contratto concluso in conformità alle stesse, al loro oggetto e la loro conclusione¹.

¹ Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le Parti dichiarano di aver attentamente letto e di espressamente e specificatamente approvare le seguenti clausole: 2 (Obblighi del Cliente: limitazione alla vendita); 3.4 (Consegna: consegne parziali); 3.6 e 3.7 (Consegna: Ritardi del Fornitore); 6 (Esclusiva); 7 (Insolvenza); 8.3 (Prezzo e Pagamento: Ritardo nei pagamenti); 9 (Qualità dei Prodotti); 10 (Prodotti Difettosi); 13 (Manleva); 15 (Limitazione di Responsabilità), 17 (Forza maggiore); 19.9 (Legge applicabile e giurisdizione).

Firma

CooperVision[®]